



COMUNE DI TREGNAGO

Provincia di Verona

Tel. (045) 7808035/6508630 - Fax 6500040 - Part. IVA e C.F. 00265460238
e-mail: ufficiotecnico@comune.tregnago.vr.it

ORDINANZA N. 17 DEL 20/03/2017

**OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO PER PASSAGGIO CONCORRENTI
MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA "GRANFONDO TRE VALLI".**

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto sindacale n. 03/17 del 9 gennaio 2017, prot. n. 352, di nomina della Responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 "Tecnica";

Considerato che in data 26 marzo 2017 si svolgerà in Tregnago una manifestazione sportiva di mountain bike denominata "Granfondo Tre Valli", organizzata dall'Associazione "Bi@Bike Event ASD";

Visto il programma della manifestazione ed il percorso di gara, acquisiti al protocollo comunale con il numero 2574/2017;

Ritenuto di disporre, ai sensi della normativa vigente e delle circolari del Ministero dell'Interno, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara, durante il solo transito dei concorrenti;

Avvisata la locale stazione dei Carabinieri;

Visto il D.Lgs. 285/1992 (ed in particolare gli artt. 6.7. e 9) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992), nonché le successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

per il tratto di percorso della manifestazione ricadente nel territorio di questo Comune e per quanto di competenza, la **sospensione temporanea del traffico**, limitatamente al passaggio della carovana dei ciclisti della "Granfondo Tre Valli", per il giorno di domenica 26 marzo 2017, nello spazio intercorrente tra i cartelli "INIZIO GARA" e "FINE GARA", posti in maniera ben visibile su automezzi appositamente predisposti e dislocati l'uno davanti e l'altro dietro la carovana dei ciclisti. In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della collettività mediante l'apposizione dei segnali stradali (in conformità del D.lgs. 185/92 e del relativo Regolamento di esecuzione) da parte dell'associazione organizzatrice;

- che, ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applichino ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o preposti alla vigilanza;

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92.

Trasmessa alla locale stazione dei Carabinieri per assicurarne l'osservanza.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3) del D.Lgs. 285/92, si precisa che contro il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite nel Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, al Ministro dei Lavori Pubblici che decide in merito.

La Responsabile Area Tecnica
Arch. FRANCESCA STRAZZA